



CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 40 del 19/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Considerato che nei giorni **20-21giugno 2017** sono in programma i festeggiamenti in onore di **S. Luigi Gonzaga**;
- vista l'istanza prodotta dal parroco Sac. Antonio Perrone e acquisita al protocollo del Comune al nr. 5610 del 16/06/2017;
- visto che tale manifestazione necessita una occupazione di alcuni tratti stradali;
- visto che occorre provvedere alla chiusura temporanea dei tratti di strada che interessano i festeggiamenti;
- Visti gli artt. 6 e . 7 comma 1, lett. a) del nuovo Codice della strada approvato con D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267;
- Visto il decreto del responsabile del settore nr. 22 del 08/05/2017 con il quale si delega il sottoscritto all'emanazione di atti a rilevanza esterna inerenti il servizio affidato;

ORDINA

chiusura temporanea e/o divieto di sosta con istituzione della **zona pedonale** dei seguenti tratti di strada per le fasce di orario indicate:

- martedì 20 giugno

dalle ore 16.00 alle ore 24.00

via Casarano (da via Racale a via Dante-Firenze);
via Racale (da Via Casarano a via Trento);
via Mazzini (da via L. Da Vinci a Piazza S. Francesco);
Via R. Sanzio;
Piazza S. Francesco;
via Vitt. Emanuele III;

-mercoledì 21giugno

chiusura temporanea e/o divieto di sosta con istituzione della **zona pedonale** dei seguenti tratti di strada per le fasce di orario indicate:

dalle ore 08.00 alle ore 12.30

dalle ore 16.00 alle ore 24.00

**via Casarano (da via Racale a via Dante-Firenze);
via Racale (da Via Casarano a via Trento);
via Mazzini (da via L. Da Vinci a Piazza S. Francesco);
Via R. Sanzio;
Piazza S. Francesco;
via Vitt. Emanuele III;**

Tali obblighi saranno evidenziati mediante l'installazione di apposita segnaletica in loco o mediante apposizione di transenne.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 commi 1° lett. f) e 14 del D.L.vo 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni in premessa indicate.

La presente ordinanza annulla o sostituisce temporaneamente le precedenti in contrasto con la stessa.

L'Ufficio di Polizia Municipale ed i funzionari preposti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici secondo le formalità di cui all'art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, art. 285) e all'art. 74 del Regolamento per l'esecuzione e attuazione del suddetto Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, nr, 610).

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri;
- all'Ufficio Tecnico;
- al 118 di Lecce
- pubblicata all'Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Dott. Giovanni SCHIRINZI**